



TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE
DECRETO

ex art. 70 comma 1 del D.Legisl. n.14/2019

Il Presidente, Giudice designato, dott. Roberto Cordio,
vista la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (iscritta al n. 138-1/2025 ruolo PU) presentata da **PORTO ELISA**, nata a Catania in data 25/05/1986, (C.F. PRT LSE 86E65 C351Y), e **GERACI FRANCESCO**, nato a Catania il 14/12/1978 (C.F. GRC FNC 78T14 C351X) residenti in Catania, via del Chinotto n. 42 rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetana Allegra e Piera Santonocito, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, nella persona del professionista nominato, dott. Giovanni Terlato;

vista la relazione particolareggiata predisposta dalla professionista nominata dall'O.C.C., la documentazione allegata al ricorso e la relazione integrata, depositata a seguito del decreto interlocutorio reso il giorno 5.4.2025;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 CCI "1. *Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.* 2. *Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.* 3. *Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.* 4. *Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.* 5. *Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.* 6. *Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3,*

l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. 7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura”;

rilevato che, **ad una prima valutazione**, la proposta avanzata dai ricorrenti appare ammissibile, in considerazione delle circostanze di fatto e dei dati rappresentati nelle relazioni dell'O.C.C.;

rilevato che l'O.C.C. dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 70 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati, comunicando ai creditori la relazione particolareggiata datata 7.4.2025;

rilevato che le somme per il pagamento dei creditori nella misura e con le modalità indicate nella proposta verranno corrisposte secondo le rate mensili previste, a decorrere dall'eventuale omologa della proposta ed accantonate (quanto alle competenze spettanti all'OC.C.) sino alla liquidazione del compenso, al termine dell'esecuzione del piano;

rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, va inibito l'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti e va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti nei confronti dei ricorrenti;

ritenuto che va inibito ai ricorrenti il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

visti gli artt. 63 e ss del Codice della Crisi

P.Q.M.

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'O.C.C. proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE

i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCI, l'OCC, sentito il ricorrente, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore nonché la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti nei confronti dei ricorrenti, onerandoli della relativa comunicazione alla competente cancelleria del GE.

AVVERTE

I debitori che non potranno compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal Giudice;

Si comunichi alla parte ricorrente ed all'O.C.C.

Catania, 15 aprile 2025

Il Presidente
dott. Roberto Cordio